

Le nuove esigenze dei candidati

Come l'autoscuola può essere
attraente per i candidati:
tutti gli aiuti che SIDA può dare.

Le statistiche esami
patenti 2025

/ I numeri del MIT

Contrassegno e assicurazione monopattini

/ Quello che c'è da sapere

Tecnologia ed esami delle patenti

/ Dispositivi jammer nelle sedute d'esame

Coordinatrice Consulenti
Piscitello Rosanna
cell. 335/5755379
r.piscitello@patente.it

AutoSoft Multimedia - Zampieron Andrea
cell. 335/5755380
a.zampieron@patente.it

Lenna Francesco
uff. 0427/2104 cell. 329/4364684
francesco.lenna@lenna.it

QT TRADE - Dal Zotto Giuseppe
uff. 0424/500216
giuseppe@qttrade.com

Tecnoall - Paba Davide
cell. 339/2836201
info@tecnoall.it

Value Consulting srls - Ing. Gentile Gaetano
cell. 327/8262018
ggentile.value@gmail.com

Bruni Federico
uff. 055/242846
bruni.federico@gmail.com

AutoSoft Multimedia - Pavesi Ferdinando
uff. 0882/203506 cell. 339/7916478
n.pavesi@patente.it

AutoSoft Multimedia - Moroni Matteo
cell. 335/5755378
m.moroni@patente.it

ERMES - Albano Corrado
tel. 099/7796733
cell. 347/5002029
bremal@tin.it

Satolli Renato
uff. 070/4656326
cell. 333/2516330
satollirenato@gmail.com

Msoluzioni srl - Marseglia Francesco
uff. 0823/846398
cell. 335/8178003
www.msoluzionisrl.it
amministrazione@msoluzionisrl.it

Mc Office - Capparone Marco
uff. 081/5591052
cell. 392/3053885
mcoffice.sida@virgilio.it

AutoSoft Multimedia - Gangi Giampietro
cell. 339/7916419
g.gangi@patente.it

AutoSoft Multimedia
Moroni Matteo
cell. 335/5755378
m.moroni@patente.it

**La nostra rete
di assistenza
e consulenza
in tutta Italia**

SIDA DRIVE

Acquista un simulatore didattico
SIDA DRIVE con

IPERAMMORTAMENTO 2026

e scopri tutti i vantaggi fiscali
per la tua autoscuola

Per maggiori informazioni: www.sidadrive.it



180°

360°



A cura di:

Daniele Filippi

Presidente

SIDA AutoSoft Multimedia

Editoriale

Le recenti statistiche delle patenti relative all'anno 2025 mostrano una **fiducia costante dei candidati nell'operato delle autoscuole**: la quantità di privatisti, anche se leggermente in aumento, si mantiene su livelli che non destano preoccupazione. Soprattutto, sono motivo di soddisfazione per le scuole guida gli esiti delle prove d'esame di chi ha scelto l'autoscuola per prepararsi alla patente. Questi candidati ne traggono benefici in termini di qualità e tempi di preparazione. Se però allarghiamo lo sguardo alla situazione complessiva delle autoscuole in esercizio, notiamo una **progressiva e costante riduzione del numero di quelle in attività**.

Certamente, il **calo demografico** non aiuta, così come una certa "disaffezione" dei ragazzi a conseguire la patente (anche se, statistiche alla mano, la gran parte degli iscritti in autoscuola ha meno di 21 anni). Inoltre, fioriscono le proposte che invitano i giovani (a costi apparentemente irrisori) ad affidarsi ad una **preparazione completamente on line** per sostenere l'esame di teoria aiutati solo ed esclusivamente da strumenti di intelligenza artificiale per risolvere qualsiasi dubbio.

Ma, così come il contesto odierno è articolato, devono essere articolati gli strumenti che la scuola guida può utilizzare per garantirsi un numero di iscritti che non teme le minacce esterne. La sopravvivenza dell'autoscuola è certamente legata al **"fattore umano"**, cioè a tutte le complesse competenze (professionali e personali) di titolari, personale di segreteria, insegnanti ed istruttori, senza trascurare la **componente "tecnologica"**, oggi imprescindibile in qualsiasi tipo di attività.

Dal canto suo, **SIDA è sempre dalla parte delle autoscuole** e al loro fianco. Da ormai **40 anni** realizza tutta una serie di **strumenti informatici, digitali, gestionali, editoriali che fornisce in modo esclusivo alle scuole guida italiane**. SIDA è da sempre **"la soluzione completa"** per la scuola guida: dalla teoria alla pratica (con il simulatore di guida), SIDA accompagna le scuole guida fornendo prodotti, servizi e assistenza per qualsiasi necessità.

Noi di SIDA non esisteremmo senza le autoscuole, che ringraziamo per la fiducia che sempre ci hanno accordato in questi 40 anni **di attività**. **La "missione" di SIDA è quella di continuare ad essere un punto di riferimento per il settore delle scuole guida**, al passo con i tempi, e con le nuove sfide tecnologiche e umane che il settore della formazione agli autisti ci porrà da qui ai prossimi decenni.

Direttore Responsabile

Daniele Filippi
d.filippi@patente.it

Editore

AutoSoft Multimedia Srl

Redazione

Via Verdi, 87
21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332/511550
Fax 0332/530305

Daniele Filippi
d.filippi@patente.it

Diana Agostinelli
d.agostinelli@patente.it

Maria Petese
m.petese@patente.it

Rosanna Piscitello
r.piscitello@patente.it

Deborah Sormani
d.sormani@patente.it

*Si ringrazia per la collaborazione
Valerio Platia, insegnante di
autoscuola ed esperto Confarca*

Progetto grafico

Matteo Cassarino
m.cassarino@patente.it

Trimestrale

Pubblicazione Registrata presso
il Tribunale di Varese n. 827 del
22/3/2002.

Stampa

Litografia Stephan srl
Germignaga (VA)

© AutoSoft Multimedia Srl.
Tutti i diritti di riproduzione, in
qualsiasi forma, compresa la messa
in rete, che non siano espressamente
per fini personali o di studio, sono
riservati. Per qualsiasi utilizzo che
non sia individuale è necessaria
l'autorizzazione scritta da parte di
AutoSoft Multimedia Srl.

Chiuso in redazione il:
19 Maggio 2026

In questo numero

Le statistiche esami patenti 2025 I numeri del MIT	06
Il ruolo dell'autoscuola Con SIDA non solo apprendimento	08
Tecnologia ed esami delle patenti Dispositivi jammer nelle sedute d'esame	10
Contrassegno e assicurazione monopattini Quello che c'è da sapere	12
Esami presso privati Regole per sedute con allerta meteo gialla	15
Speciale autotrasporto Le ultime novità	16

News dal web

Patente nautica D1, è uscito un nuovo decreto dirigenziale

<https://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=5104>

L'obbligo di assicurazione per i monopattini slitta al 16 luglio 2026

<https://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=5097>

Le statistiche esami patenti 2025

<https://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=5096>

Seguici anche su:



La redazione risponde

Risposte a cura di Valerio Platia

Desidero chiarire un aspetto specifico riguardante la Guida Accompagnata: oltre al giovane guidatore e all'accompagnatore indicato sulla relativa autorizzazione, è consentito che sul sedile posteriore prenda posto anche una terza persona, anch'essa elencata tra i tre nominativi designati come accompagnatori?

L'art. 115, comma 1-quater del Codice della Strada dispone espressamente che, nei casi di guida accompagnata, sul veicolo non possa essere presente, oltre al conducente minorenni, alcun altro soggetto che non sia l'accompagnatore.

La norma, pertanto, consente la presenza esclusivamente di una sola persona, individuata quale accompagnatore, escludendo implicitamente la possibilità che a bordo del veicolo possano trovarsi ulteriori passeggeri.

Alla luce di tale formulazione, si ritiene che la disposizione abbia carattere rigorosamente vincolante e non ammetta eccezioni o interpretazioni estensive. Di conseguenza, la presenza di una terza persona a bordo del veicolo non è consentita, neppure nel caso in cui essa sia compresa tra i soggetti preventivamente designati come accompagnatori ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 213.

Pertanto, durante la guida accompagnata, il veicolo può ospitare unicamente il conducente minorenni e un solo accompagnatore, purché regolarmente autorizzato e annotato nella documentazione prevista. Per la presenza di una terza persona a bordo del veicolo il genitore del minore incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria di euro 85 (ridotta a euro 59,50 se versata entro cinque giorni) e nel fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni (art. 115, commi 1-quater e 6 CDS).

Un nostro cliente, titolare di patente di guida di categoria A1 e contestualmente munito di foglio rosa per la categoria B, ha commesso un'infrazione al Codice della Strada durante la conduzione di un motociclo. Tale violazione ha determinato l'irrogazione del provvedimento di sospensione della patente A1. Alla luce di ciò, si chiede di sapere se nel periodo di sospensione della patente il soggetto interessato possa continuare a svolgere le esercitazioni di guida previste dal foglio rosa e se gli sia consentito sostenere l'esame pratico di guida per il conseguimento della patente B.

Occorre preliminarmente precisare che la sospensione della patente di categoria A1 produce effetti esclusivamente con riferimento alla conduzione dei veicoli per i quali detta abilitazione è richiesta; ne consegue che il provvedimento sanzionatorio incide unicamente sulla possibilità di guidare motocicli rientranti nella categoria A1, senza estendere i propri effetti ai veicoli conducibili con il foglio rosa.

Pertanto, il soggetto titolare di patente A1 sospesa, ma in possesso di regolare foglio rosa per il conseguimento della patente di categoria B, è legittimato a proseguire le esercitazioni di guida sui veicoli ammessi per tale categoria (autovetture, ecc.), nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla normativa vigente. La sospensione, infatti, non si estende al foglio rosa, il quale conserva la propria validità e consente lo svolgimento delle esercitazioni pratiche sui veicoli cui si riferisce.

Tuttavia, l'Ufficio della Motorizzazione non potrà procedere al rilascio di una nuova patente di guida per una categoria diversa da quella sospesa, fino al completo decorso del periodo di sospensione.



E' consentito svolgere esercitazioni di guida con un quadriciclo (in forma privata o tramite autoscuola) nello stesso giorno in cui si supera l'esame di teoria, oppure è obbligatorio attendere l'effettiva emissione del foglio rosa, che di solito avviene l'indomani? In tale evenienza, l'allievo deve essere considerato privo del titolo abilitativo alla guida, con l'applicazione della rilevante sanzione prevista?

In base all'articolo 122, comma 1 del Codice della strada, il via libera alle esercitazioni arriva solo dopo aver passato l'esame teorico. Per esigenze legate alla procedura informatica del CED della Motorizzazione il foglio rosa viene stampato di norma il giorno dopo l'esame a quiz; in alcune circostanze tale data può slittare di più giorni (ad esempio in presenza di festività consecutive, come il 25 e 26 dicembre oppure Pasqua e il Lunedì dell'Angelo).

Aspetto importante assume la data di scadenza riportata sul foglio rosa, che è calcolata su un periodo di un anno decorrente esattamente dal giorno di superamento dell'esame di teoria e non dall'indomani, cioè dalla data di emissione; pertanto, la data di scadenza assume carattere determinante per sostenere che il foglio rosa debba considerarsi virtualmente rilasciato nella medesima data del superamento dell'esame teorico.

Ne consegue che il conducente, pur non avendo ancora materialmente il documento, debba essere ritenuto temporaneamente privo del foglio rosa, con conseguente applicazione della violazione di cui all'art. 180, comma 1, lettera c) e comma 7 del Codice della Strada, che comporta una lieve sanzione amministrativa di euro 42 (ridotta a euro 29,40 se versata entro cinque giorni).

Non risulta invece configurabile l'ipotesi sanzionatoria più grave prevista dall'art. 122, comma 7 del Codice della Strada, relativa all'esercitazione di guida con accompagnatore idoneo ma senza il possesso della prescritta autorizzazione, che comporta una sanzione di euro 430 a carico sia del conducente sia dell'accompagnatore con funzioni di istruttore.



Le statistiche esami patenti 2025

Come è andato il settore l'anno scorso: ce lo dicono i numeri del MIT



Come ogni anno nel mese di aprile, il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predispone sotto forma di pubblicazione le **statistiche relative alle attività svolte** nell'anno precedente per il conseguimento delle patenti di guida.

Vengono analizzati **tutti i dati relativi alle prove d'esame** divise in base alle modalità di presentazione delle domande (privatisti, autoscuole), alle diverse categorie di patente (A-B-C-D-E-Speciali), al tipo di esame (teoria, guida), agli esiti degli esami (idonei, respinti) e al sesso dei candidati.

Questa pubblicazione è particolarmente rilevante perché fornisce spunti interessanti per valutare "come si muove" il mondo delle patenti di guida.

Il **numero delle prove d'esame** (che comprende sia le prove di teoria, sia quelle di guida) ha raggiunto un totale di **2.314.213**, superando di ben **47.194** unità i dati 2024. E' dal 2007 che non si riscontrano numeri così elevati. La percentuale di candidati idonei è risultata molto **maggior**e negli esami di guida

(**85,40%** di idonei) rispetto alla percentuale di candidati idonei agli esami di **teoria** (**61,96%** di idonei)

Continua la **decrescita delle autoscuole attive**: **6.589** autoscuole contro le 6.660 del 2024. Se si amplia l'orizzonte di analisi vediamo che nell'arco di 10 anni (dal 2015, 7.034 autoscuole operative) sono ben **445 le scuole guida non più in attività**.

Dunque, autoscuole in calo ma allievi pro capite in crescita e "**performances**" **leggermente migliori** in quanto il numero di allievi "idonei" per ciascuna scuola guida è salito a **145** (contro i 143 del 2024).

Le **autoscuole**, inoltre, continuano a rappresentare la **principale alternativa per la formazione dei candidati**. Infatti, il **96,05%** dei candidati ha scelto di **affidarsi ad una scuola guida** a fronte di una percentuale del 3,95% di privatisti, in leggero aumento rispetto al 3,65% del 2024 (+8.858 privatisti). Questo è un segno che la professionalità e la formazione che le scuole guida offrono ai candidati sono riconosciute, molto apprezzate e costitui-

scono un riferimento importante per la preparazione al conseguimento delle patenti.

I dati, inoltre, dimostrano che la formazione in autoscuola permette ai candidati di superare agevolmente l'esame di teoria. Infatti, il 63,82% dei candidati preparati dalle autoscuole ha superato l'esame di teoria rispetto al 27,98% dei candidati privatisti. Dunque, il 72,02% dei privatisti è stato respinto.

Le **patenti emesse nel 2025 sono "giovani"**. Infatti, esaminando i dati, si nota che, su un totale di **1.210.241** patenti rilasciate a seguito di esame nel 2025, 754.349 (il **62,33%** circa del totale) sono state **conseguite da ragazzi con una età inferiore a 21 anni**. Ulteriori 138.763 patenti (11,46% del totale), sono state conseguite da giovani tra i 21 e i 24 anni. Queste due fasce d'età rappresentano, da sole, il **73,79% circa di tutte le patenti emesse nel 2025 a seguito di esame**.

Quanto ai numeri delle patenti emesse a seguito di esame nei confronti di titolari nati all'estero, si conferma in posizione dominante l'**Africa** (con

50.216 patenti emesse, in **crescita di 4.287 unità** rispetto al 2024); seguono i paesi Europei non UE (32.288) e l'Asia (37.624 anch'essa in crescita di 3.280 unità rispetto ai valori del 2024).

Diminuiscono in maniera importante, rispetto ai dati 2024, i **promossi** alle prove d'esame per le **patenti C: 39.245 (ben -1.138 rispetto all'anno precedente)**. Se consideriamo che nel 2025 il totale delle prove d'esame delle patenti C è stato minore di circa 888 unità, il calo è, in proporzione, ancora più significativo. I **promossi** alle prove d'esame per le **patenti D**, invece, **aumentano** rispetto al 2024: **12.586 (+ 977)**. Se incrociamo questi dati con le previsioni di **UNION-CAMERE** che aveva stimato, per il 2025, un **fabbisogno di 232.330 conducenti di mezzi pesanti e camion**, ed uno di **16.730 conducenti di autobus, tram e filobus**, si ha una ulteriore conferma della **significativa carenza di autisti professionali**, inadeguata a soddisfare la domanda da parte delle aziende di trasporto merci e passeggeri.

Province più "virtuose": esiti esami*

* (n. candidati idonei ogni 1000 abitanti)



Titolari nati all'estero



Candidati che hanno superato l'esame di teoria

63,82%
Autoscuole

27,98%
Privatisti

72,02% dei privatisti è stato respinto.

62,33%

Patenti conseguite da ragazzi con età inferiore a **21 anni**

Continua decrescita delle autoscuole attive: **-445** in 10 anni



Inquadra il QR code per consultare il documento "Esiti esami 2025"

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG per la motorizzazione, "Statistica delle attività svolte nel 2025 per il conseguimento delle patenti di guida, aprile 2026"

patenti D e patenti C



Confermata la significativa carenza di autisti professionali



Le nuove esigenze dei candidati

Ripensare al valore della sede fisica dell'autoscuola anche attraverso gli strumenti di SIDA



Negli ultimi anni sono nate società e servizi alternativi che hanno cercato di presentare l'autoscuola tradizionale come qualcosa di vecchio, poco innovativo e distante dalle nuove generazioni. In alcuni casi questa immagine è ingiusta, in altri purtroppo no.

Per questo motivo, è necessario impegnarsi affinché questa percezione cambi.

Oggi il candidato presta molta attenzione all'ambiente in cui entra. Vuole sentirsi a proprio agio in un luogo ordinato, moderno e professionale. L'aspetto della sede, la cura degli spazi, la qualità delle attrezzature e persino l'illuminazione contribuiscono a costruire la percezione del servizio offerto.

Piccoli miglioramenti possono cambiare radicalmente l'impressione che il candidato riceve entrando in autoscuola. Spesso bastano attenzione, ordine, una migliore organizzazione degli spazi, e una comunicazione visiva più curata, per migliorare la prima impressione, che sappiamo essere decisiva in molte circostanze.

L'ambiente, le attrezzature, l'accoglienza e la cura dei dettagli trasmettono immediatamente un **messaggio preciso** sulla qualità della struttura e soprattutto delle **persone che ci lavorano**. A quel punto, saranno poi le capacità professionali degli operatori a confermare l'ottima impressione iniziale.

Non tutte le autoscuole dispongono di grandi metrature, ma

ogni sede, anche la più piccola, può diventare piacevole, moderna e funzionale con qualche piccolo accorgimento.

Un angolo caffè, una parete allestita in modo piacevole, delle sedute confortevoli possono fare in modo che i ragazzi possano sentirsi bene e frequentare l'ambiente volentieri.

I prodotti SIDA, sia software che editoriali, possono fornire una marcia in più al processo di rinnovamento della propria autoscuola.

Le **piattaforme digitali SIDA**, integrate con le app e le postazioni in aula, permettono un' **esperienza fluida e continua**. Il candidato non è più vincolato a un unico modo di studiare, ma può scegliere come e dove farlo: al computer della scuola, sul proprio smartphone, o su materiali cartacei.

Anche per le esercitazioni pratiche è importante trasmettere un'immagine di innovazione e attenzione al futuro. **Simulatori** di guida moderni, strumenti tecnologici aggiornati e, quando possibile, anche la presenza di auto elettriche, rappresentano elementi capaci di distinguere l'autoscuola e lasciare un ricordo positivo nei candidati.

Modernizzare oggi non è più un'opzione ma una necessità.

E chi saprà investire attenzione nella qualità degli ambienti, nell'immagine della sede e nelle tecnologie utilizzate, sarà anche chi riuscirà ad attrarre e fidelizzare le nuove generazioni, **senza dover competere esclusivamente sul prezzo**.

// Esperienza arricchente

Trasformare il periodo di studio per conseguire la patente in una esperienza bella ed arricchente: ogni autoscuola dovrebbe avere questo obiettivo per essere competitiva in un settore sempre più aggressivo e con politiche di sconti spinti all'estremo.



// Il simulatore SIDA

SIDA DRIVE

Il simulatore SIDA crea interesse tra i giovani, e si può acquistare usufruendo di interessanti vantaggi fiscali.

Per ogni informazione, ci si può rivolgere al Consulente SIDA a voi più vicino.



// Ecosistema SIDA

L'ecosistema SIDA, con il collegamento tra i candidati e l'autoscuola sempre più veloce e smart, rende il conseguimento della patente una bella esperienza da ricordare per sempre

Tecnologia ed esami delle patenti: il Ministero adotta dispositivi jammer nelle sedute d'esame informatizzate



Il Ministero ricorre alla tecnologia per garantire sedute d'esami corrette e imparziali



Immagine Di Imperial Eagle DmCC

MA CHE COSA SONO I DISPOSITIVI "JAMMER"?

Sono strumenti che **rilevano e inibiscono** (cioè "bloccano") **segnali radio non autorizzati**. In pratica, attraverso un segnale elettromagnetico, agiscono nella fascia di frequenze usate dai dispositivi mobili (ma non solo), si sovrappongono ai diversi canali impiegati per le telecomunicazioni e ne impediscono l'utilizzo.

Con la legge di bilancio 2025 il Ministero dei Trasporti ha ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare fondi per acquistare **dispositivi di blocco delle frequenze** durante gli **esami di teoria informatizzati** per il conseguimento di patenti e titoli abilitativi.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di contrastare l'uso fraudolento di dispositivi di comunicazione durante gli esami teorici delle patenti di guida e dunque, **garantire lo svolgimento corretto e imparziale degli esami informatizzati**. Chi supera l'esame lo deve fare "rispettando le regole" e senza imbrogliare. Solo così si può salvaguardare la **sicurezza stradale di tutti gli utenti della strada**.

Con la circolare del 30 gennaio 2026 prot. n. 3098 e con le successive (prot. 9936 del 1-4-26 e prot. 11599 del 15-4-26) il MIT ha dato il via alla installazione graduale, nel corso del 2026, di questi dispositivi (detti jammer) presso le 130 aule d'esame degli uffici della Motorizzazione Civile.

La "schermatura" delle onde elettromagnetiche è ovviamente limitata all'interno delle aule nelle quali questi dispositivi sono installati. Tuttavia, i campi elettromagnetici dei jammer **possono interferire con alcuni dispositivi elettromedicali personali** collegati via Bluetooth, Wi-Fi, LTE, 5G o tecnologie simili per funzioni cliniche o salvavita.

Rientrano in questa categoria:

- sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM);
- microinfusori insulinici di ultima generazione con controllo e configurazione remota tramite applicazione mobile;
- pacemaker e defibrillatori impiantabili (ICD) dotati di telemetria wireless per il monitoraggio a distanza dei parametri cardiaci;
- misuratori di pressione arteriosa smart con connettività Bluetooth o Wi-Fi per la trasmissione automatica dei dati;
- holter cardiaci digitali con continuo tracciamento dell'attività cardiaca;
- dispositivi di monitoraggio respiratorio connessi per pazienti con asma o BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), integrati con piattaforme digitali; sensori di saturazione periferica dell'ossigeno (pulsossimetri smart) con invio dati a smartphone o sistemi clinici;
- dispositivi personali di allarme medico (Medical Alert) con funzioni di geolocalizzazione e chiamata automatica di emergenza;
- protesi acustiche e apparecchi uditivi digitali con connettività BLE (Bluetooth Low Energy) e gestione tramite app dedicata;
- cateteri o pompe di infusione portatili smart;
- sensori avanzati per il rilevamento di crisi epilettiche o convulsive, con sistemi di notifica automatica ai caregiver.



Tutti i candidati portatori di questi dispositivi, così come le **donne in stato di gravidanza**, le **persone particolarmente sensibili o fragili**, con condizioni mediche particolari sono considerati **"soggetti a rischio"**. Le loro condizioni mediche sono incompatibili con l'utilizzo dei jammer.

I candidati che utilizzano i dispositivi che possono essere "disturbati" dai jammer o che sono classificabili come "soggetti a rischio" devono presentare una **certificazione medica specialistica della patologia o della condizione di fragilità**.

Le autoscuole, per i candidati che si trovano in una condizione clinica di incompatibilità con l'utilizzo dei dispositivi jammer, devono compilare una **dichiarazione** da allegare alla presentazione dell'istanza per il conseguimento patente o, al più tardi, alla prenotazione dell'esame di teoria.

Il MIT ha predisposto un modulo **disponibile in lingua italiana, inglese, francese e tedesca**. Al modulo va **allegata la certificazione medico specialistica**. Nel caso di **candidato minorenni**, la dichiarazione va sottoscritta, oltre che dall'interessato, anche dal **genitore o tutore** (allegando il documento di identità).

Da SIDA Gestione è possibile compilare e stampare i moduli necessari per l'esonero dalle sedute con dispositivi jammer.

Gli uffici della Motorizzazione, una volta valutata la documentazione, programmeranno delle **sedute d'esame che saranno svolte senza attivare i jammer**, proprio per non creare disturbo a questi candidati.

I candidati dovranno **presentarsi alla seduta muniti di copia della dichiarazione e della certificazione medica**.

L'utilizzo di dispositivi jammer riguarda **tutte le sedute d'esame informatizzate** (per il conseguimento di tutte le patenti; per il conseguimento delle CQC; per la revisione patente). L'utilizzo di dispositivi jammer si aggiunge come ulteriore modalità di verifica e controllo allo svolgimento dell'esame con riconoscimento facciale. **Il riconoscimento facciale continua ad essere applicato per tutti i candidati e per tutte le sedute d'esame, anche per quelle in cui i dispositivi jammer vengono disattivati.**

Una didattica sempre più coinvolgente ed efficace con le animazioni di SIDA AULA

In distribuzione le nuove animazioni dedicate alle patenti A e B

SIDA sta realizzando una serie di nuove animazioni 3D di **notevole impatto visivo e di efficacia didattica**, molte già distribuite ai clienti con i recenti aggiornamenti del software SIDA Aula per le patenti A e B.

Le animazioni di SIDA sfruttano il linguaggio visivo per **rappresentare alcune delle situazioni dei quiz più sbagliate dai candidati**. Risultano particolarmente valide nella didattica in quanto **focalizzano l'attenzione degli allievi**, aumentano il coinvolgimento emotivo e rendono la **lezione più dinamica ed efficace**.

Le animazioni di SIDA trasformano l'apprendimento in un'esperienza multisensoriale, attiva e coinvolgente, **facilitano la memorizzazione e la comprensione dei concetti più complessi dei quiz**, anche da parte di candidati con DSA, stranieri o con difficoltà di attenzione e concentrazione.

Immagini tratte dalle animazioni SIDA:



» Dare precedenza nei sensi unici alternati: comportamento in presenza di semafori

» Inquadra il QR code per vedere un estratto delle animazioni di SIDA.



» Sorpasso vietato prima di una curva.

Richiedi subito una demo di SIDA Aula al Consulente SIDA di riferimento.

Contrassegno e assicurazione per monopattini: tutto quello che c'è da sapere

Dal 16 maggio 2026 possono circolare solo i monopattini targati, mentre l'obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio 2026: ecco come fare per contrassegno e assicurazione



La **legge 177/2024**, modificando la legge 160/2019 ha introdotto per i proprietari dei monopattini elettrici l'**obbligo di chiedere il rilascio del contrassegno identificativo (il "targhino")**.

Con il decreto del Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025 il Ministero dei Trasporti ha stabilito le modalità di stampa e le **regole** per applicare i **contrassegni identificativi** a questi veicoli.

Il contrassegno adesivo è **retroreflettente, plastificato** e non si può togliere una volta applicato. Riporta una combinazione composta da tre lettere e tre numeri. Va posizionato sul **parafango posteriore**, in posizione centrale rispetto alla larghezza del monopattino oppure, in assenza di questo alloggiamento posteriore, è applicato nella parte anteriore del piantone e dello sterzo.

Come per le targhe di tutti i veicoli, il contrassegno deve rimanere **libero da ostruzioni o coperture e va mantenuto pulito per assicurare la piena leggibilità**. Consente agli organi di controllo (Polizia, Carabinieri ecc.) di **risalire al proprietario del mezzo** e di verificare la **copertura assicurativa**.

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6/10/2025 n. 250:

- ha fissato il prezzo di vendita dei contrassegni (8,66 euro, oltre a imposta di bollo e diritti di motorizzazione);

- ha affidato ad un Decreto del Direttore della Motorizzazione le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per richiedere e rilasciare il contrassegno.

Il proprietario del mezzo (che, nel caso dei monopattini, che sono beni mobili non registrati, coincide con chi ne ha il possesso) deve richiedere e pagare il contrassegno, nonché comunicare eventuali cambiamenti di residenza (o di sede) per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della strada. Tutte queste operazioni vengono effettuate attraverso la **piattaforma telematica** istituita presso il CED (Centro Elaborazione Dati) della Motorizzazione.

La piattaforma telematica è stata istituita con il Decreto Direttoriale n. 110 del 6/3/2026. Il decreto stabilisce le regole di funzionamento della piattaforma telematica, che costituisce **l'unico canale con cui cittadini, imprese e agenzie di pratiche auto potranno gestire tutte le operazioni legate al contrassegno**: dalla richiesta di emissione alla prenotazione del ritiro, fino alla comunicazione di furto, smarrimento o deterioramento e alla cancellazione.

I cittadini e i legali rappresentanti delle imprese accedono (tramite SPID o CIE) alla piattaforma telematica ("Gestione Pratiche on-line") dal Portale dell'Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it).

Il personale delle agenzie di pratiche auto, invece, utilizza il Portale del Trasporto.

Anche l'**ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici)** può accedere alla piattaforma: sia per verificare l'associazione tra contrassegno e codice fiscale del proprietario, sia per **comunicare i dati della copertura assicurativa** collegata a ciascun contrassegno. Tuttavia, a causa di alcune criticità tecniche nella gestione dei flussi di dati tra le varie piattaforme informatiche coinvolte, l'ANIA ha chiesto e ottenuto dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e dal MIT una **proroga fino al 16 luglio 2026** per offrire le polizze **RC auto dei monopattini**. Per assicurare i monopattini ci sarà tempo, quindi, fino al 16 luglio 2026. Sempre dal 16 luglio si applicherà la disciplina relativa all'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Anche **Polizia, Carabinieri, Polizia locale e Guardia di Finanza** potranno consultare la piattaforma per **identificare il proprietario, verificare il pagamento dell'assicurazione e controllare la validità del contrassegno**.

Il pagamento del contrassegno avverrà tramite il sistema PagoPA.

Se la richiesta è presentata direttamente da privati o imprese, il **contrassegno potrà essere ritirato presso**

l'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile). In alternativa, al momento della prenotazione si potrà indicare uno **studio di consulenza automobilistica** presso cui effettuare il ritiro, corrispondendo all'agenzia di pratiche auto il relativo costo. Se invece la richiesta è inoltrata da un'agenzia di pratiche auto in nome e per conto del cliente, tutto l'iter verrà gestito dallo studio che provvederà anche alla consegna del contrassegno.

Eventuali variazioni o problemi legati al contrassegno già assegnato (ad esempio **furto, smarrimento, deterioramento o cancellazione**) andranno gestiti presentando un'**istanza** (cioè una richiesta) **sulla piattaforma** e versando i relativi importi (imposta di bollo e diritti di motorizzazione), sempre tramite PagoPA.

Come per la richiesta di un nuovo contrassegno, anche per le altre istanze sarà possibile inoltrare richieste multiple, pagando una sola volta l'imposta di bollo.

L'obbligo di richiedere il contrassegno per i monopattini è scattato dal 16 maggio 2026. Da quella data sono previste **multe da 100 a 400 euro** per la circolazione senza contrassegno. Per **assicurare i monopattini**, invece, ci sarà tempo fino al **16 luglio 2026**.

Dopo questa data, circolare senza assicurazione comporterà una **multa da 100 a 400 euro**.

FAQ » PIATTAFORMA TELEMATICA MONOPATTINI**Le principali domande sull'uso della piattaforma telematica e sulla RC Auto per i monopattini**

Per chiarire i dubbi più frequenti sull'uso della piattaforma telematica e sulla RC Auto dei monopattini, il Ministero dei Trasporti e il MIMIT hanno pubblicato una serie di FAQ.

Ecco un breve **riepilogo delle domande principali** (le faq complete sono pubblicate sul sito del MIMIT e su www.ilportaledellautomobilista.it).

» Chi può presentare istanza per il rilascio del contrassegno?

Possono presentare istanza i cittadini maggiorenni, le imprese e gli studi di consulenza automobilistica (agenzie di pratiche auto).

» I minorenni possono presentare richiesta di rilascio del contrassegno?

No. Per i minorenni (che devono aver compiuto 14 anni), la domanda deve essere presentata da un maggiorenne (genitore o tutore).

» Come si presenta la richiesta per il rilascio del contrassegno?

La richiesta si presenta tramite una pagina dedicata del Portale dell'Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), da cui è possibile accedere alla piattaforma "Gestione pratiche on-line", scaricare i moduli, pagare la tariffa con PagoPA e caricare la documentazione. In particolare, nella sezione dedicata occorre inserire: il modulo compilato e firmato, un documento di identità (o permesso di soggiorno), la ricevuta di pagamento e infine inviare la pratica.

» Quali documenti deve presentare un'impresa?

Oltre alla documentazione già indicata nella FAQ precedente, l'impresa deve allegare la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, utile a ricavare codice fiscale, denominazione/ragione sociale e sede legale dell'impresa.

» Come faccio a sapere se la mia pratica è stata accettata?

Riceverai un'e-mail di conferma.

» Come prenoto il ritiro del contrassegno?

La prenotazione avviene scegliendo uno slot disponibile nella sezione "Gestione pratiche on-line". Al termine, viene rilasciato un codice di prenotazione da presentare (insieme al documento di identità) al momento del ritiro del contrassegno presso l'ufficio della Motorizzazione selezionato durante la procedura.

» Posso eliminare la richiesta presentata su "Gestione pratiche on-line"?

No, non è possibile eliminare la richiesta presentata su "Gestione pratiche on-line". Inoltre, il pagamento non è rimborsabile.

» A cosa è associato il contrassegno?

Il codice del contrassegno è associato alla persona fisica o giuridica (impresa) che lo ha richiesto. Il contrassegno è personale e non può essere trasferito a un'altra persona.

» Cosa devo fare se cedo (o vendo) il monopattino?

In caso di cessione o vendita, chi vende deve chiedere la cancellazione del contrassegno; chi acquista deve richiedere un nuovo contrassegno.

» Cosa devo fare in caso di furto o smarrimento del monopattino o del contrassegno?

Per prima cosa occorre sporgere denuncia alle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri). Successivamente bisogna accedere alla piattaforma "Gestione pratiche on-line" e richiedere la cancellazione per furto o smarrimento, indicando la data e il numero di protocollo della denuncia.

» Cosa devo fare se il contrassegno è deteriorato (= rovinato)?

È possibile chiedere la cancellazione per deterioramento e successivamente presentare la richiesta per un nuovo contrassegno.

» Cosa devo fare dopo la cancellazione del contrassegno?

Dopo la cancellazione del contrassegno occorre rimuoverlo dal monopattino e distruggerlo.



FAQ » RC AUTO MONOPATTINI

» Chi può intestarsi la polizza?

I maggiorenni e i minori a partire da 14 anni. Per i minorenni, la domanda deve essere presentata da un maggiorenne (genitore o tutore).

» In caso di sinistro (= incidente) sono coperti solo i danni causati dal proprietario o da chiunque sia alla guida del monopattino?

Questo dipende da cosa c'è scritto nella polizza che potrebbe coprire solo l'intestatario del contratto. Per questo motivo, in caso di monopattino condiviso (ad esempio, tra vari componenti della famiglia), bisogna leggere attentamente le clausole della polizza per valutare se copre tutti i conducenti.

» Quali sono i massimali minimi obbligatori?

Sono gli stessi previsti per autoveicoli, moto e ciclomotori, ossia 6,45 milioni di euro per danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose.

» La rivalsa: c'è e verso chi

La rivalsa è il diritto dell'assicurazione di chiedere al conducente effettivo o direttamente al proprietario il rimborso totale o parziale dei danni risarciti a terzi. L'assicurazione esercita la rivalsa quando il sinistro è causato da violazioni gravi della polizza o del Codice della Strada (ad esempio, se chi guidava il monopattino e ha causato l'incidente era ubriaco o sotto effetto di droga), oppure ha usato il veicolo in modo non consentito. Nel caso del monopattino è consigliato verificare se la rivalsa è prevista anche in caso di guida senza casco o di trasporto non consentito di un passeggero. Bisogna quindi leggere la polizza. La polizza può prevedere anche una rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia assicuratrice. Si può chiedere di inserire questa clausola al momento della sottoscrizione della polizza.



» E' sufficiente la polizza RC Famiglia?

No, la legge precisa che è obbligatoria una polizza RC Auto. La polizza, per avere validità legale, deve contenere il codice del contrassegno del monopattino. Una polizza capofamiglia o RC per la vita privata non copre i rischi di circolazione con monopattino.

» Il collegamento con la piattaforma ANIA

La polizza RC Auto del monopattino emessa da ogni compagnia assicurativa è collegata con la piattaforma ANIA e con la piattaforma monopattini del Ministero dei Trasporti. Ogni contrassegno è associato alla relativa copertura assicurativa e questo permette alle forze dell'ordine di fare verifiche incrociate in tempo reale.



NON SOLO LA TARGA...

Oltre all'obbligo di targa e di assicurazione RCA, la legge 177/2024 ha introdotto, già dal 14 dicembre 2024, una serie di nuove regole per la circolazione di monopattini.

Ecco un breve elenco.

- obbligo del **casco** per tutti i conducenti di monopattini (sia maggiorenni, sia minorenni)
- circolazione consentita solo nelle **strade urbane** con limite non superiore a **50 km/h**
- **sanzioni** per chi circola con monopattino con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste

Esami presso privati: il MIT ammorbidisce le regole per le sedute con allerta meteo gialla



! In presenza di allerta meteo, sono soprattutto le prove pratiche delle patenti A, a presentare forti rischi per la sicurezza dei candidati.

Con la nuova circolare n.7582 del 13 marzo 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce un aggiornamento rilevante alla disciplina sullo svolgimento delle sedute d'esame in conto privato, in presenza di uno stato di emergenza dichiarato dovuto alle previsioni meteo "configurabile quale causa di forza maggiore".

L'obiettivo è rendere più flessibile la gestione di tali situazioni, soprattutto per evitare interruzioni e ritardi nelle attività di esame e prova.

Il provvedimento aggiorna la precedente nota n. 4909 del

19 febbraio 2026, che prevedeva la sospensione automatica delle sedute in caso di dichiarazione di stato di emergenza con livello di allerta giallo, arancione o superiore.

Ora, invece, la nuova circolare distingue in modo più articolato le diverse situazioni, e stabilisce che **in caso di allerta gialla, la decisione sullo svolgimento della seduta passi al dirigente della struttura competente**, che valuta caso per caso la situazione territoriale, le condizioni meteorologiche e le eventuali criticità.

Particolare attenzione è raccomandata per le prove pratiche per le patenti di categoria A, per le quali vento, pioggia o fondo sdruciolevole possono compromettere la sicurezza delle manovre.

In caso di allerta arancione o superiore, resta il divieto di effettuare la seduta, in continuità con la precedente circolare.

Si applicano inoltre le stesse regole economiche già fissate a febbraio: in caso di emergenza meteo, nessun compenso per il funzionario MIT e nessun importo dovuto dal privato richiedente, trattan-

dosi di causa di forza maggiore.

L'intervento del MIT risponde all'esigenza di conciliare sicurezza e continuità operativa. Nelle settimane successive alle prime sospensioni automatiche, molte sedi avevano segnalato difficoltà organizzative e ritardi accumulati nei calendari d'esame. La discrezionalità restituita ai dirigenti territoriali permette ora una gestione più elastica e aderente alle reali condizioni locali, valorizzando la responsabilità amministrativa e la conoscenza diretta del territorio.

Allerte meteo, ecco cosa sapere

Allerta gialla: non vige più un divieto automatico e la decisione spetta al dirigente territoriale.

Allerta arancione o superiore: resta il divieto di effettuare la seduta, in continuità con la precedente circolare.



SPECIALE AUTOTRASPORTO



Nuova procedura e nuova lista di controllo per la verifica dei trasporti ADR

Anche la Polizia Locale ha il potere di visionare i veicoli che trasportano merci pericolose attraverso la nuova lista di controllo

La Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha introdotto una **nuova procedura operativa** per gestire le segnalazioni di irregolarità nel trasporto su strada di merci pericolose.

Questa procedura, definita con la circolare del 19 marzo 2026 prot. 7988, applica le disposizioni della Direttiva europea 2022/1999 e serve a uniformare, per tutte le autorità di controllo, le modalità di invio, gestione e archiviazione dei risultati dei controlli effettuati su strada.

La circolare, per mezzo dei suoi allegati, precisa che i controlli devono essere svolti a campione, devono concludersi entro tempi ragionevoli e coprire, per quanto possibile, una parte ampia della rete stradale. I luoghi scelti per i controlli devono permettere di regolarizzare i veicoli trovati non conformi o, se necessario, di fermarli in sicurezza sul posto o in un'area dedicata. In alcuni casi, si possono prelevare campioni delle sostanze trasportate per analizzarli in laboratori autorizzati.

È stata inoltre creata una **nuova lista di controllo digitale**, in formato PDF editabile, che elenca tutti gli elementi da verificare e che gli operatori di Polizia devono compilare per documentare le ispezioni dei veicoli.

Al termine dell'ispezione, al conducente viene rilasciato il documento cartaceo, compilato, che attesta l'avvenuto controllo, in modo da semplificare o evitare ulteriori accertamenti.

Le liste di controllo compilate dalla polizia devono essere inviate ogni mese, tramite PEC, alla Divisione 3 della Direzione Generale della Motorizzazione, per fini statistici. Le liste devono essere suddivise in due gruppi: uno con i controlli in cui sono state riscontrate violazioni dell'articolo 168 del Codice della Strada (che riguarda il trasporto di merci pericolose) e un altro con i controlli risultati regolari.

Questa distinzione richiede alle forze dell'ordine un ulteriore lavoro di selezione e catalogazione prima dell'invio mensile, con possibili effetti sull'organizzazione interna dei vari comandi.

Le liste di controllo digitali e rintracciabili permettono comunque di velocizzare la procedura e di raccogliere dati importanti per avere un quadro più preciso della situazione del trasporto di merci pericolose, a livello europeo.

In particolare, sta emergendo sempre di più la necessità di **capire se e quanti veicoli presentano criticità e di quale gravità**, per regolarsi di conseguenza e prevenire tutti i possibili rischi.

Da notare anche che la circolare non si applica solo alla Polizia stradale e agli altri corpi nazionali, ma coinvolge anche le Prefetture, che dovranno estendere le nuove regole ai Corpi e ai Servizi di **Polizia Locale** presenti sul territorio.

In questo modo, l'obbligo di rendicontazione verso il Ministero dei Trasporti viene esteso a un numero maggiore di enti.

All'interno del **Manuale ADR** di SIDA si può trovare la **lista di controllo aggiornata e completa** della spiegazione dei vari campi di cui è composta, che può essere utile al conducente nel caso venisse fermato per verifiche di questo tipo.



Dal 1° luglio 2026 il tachigrafo diventa obbligatorio sui furgoni oltre 2,5 t e con esso anche la formazione per gli autisti

Dal 1° luglio 2026 anche i veicoli commerciali leggeri adibiti al trasporto internazionale di merci con massa compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate dovranno essere dotati del tachigrafo intelligente di seconda versione (GEN2v2).

L'obbligo, già in vigore per i veicoli merci superiori alle 3,5 tonnellate e per gli autobus, deriva dal Primo Pacchetto Mobilità dell'Unione Europea, un insieme di regolamenti che punta a rendere il trasporto su strada più sicuro, equo e trasparente, migliorando le condizioni di lavoro dei conducenti e contrastando il tra-

sporto abusivo.

Con l'introduzione di questo nuovo obbligo, le aziende di trasporto dovranno prepararsi non solo sotto il profilo tecnico, ma anche formativo.

Sarà infatti necessario pianificare corsi di formazione specifici per tutto il personale che utilizza i tachigrafi, compresi gli autisti dei veicoli commerciali leggeri.

La conoscenza del corretto uso del dispositivo, delle nuove funzioni di registrazione e delle regole europee sui tempi di guida e riposo sarà essenziale per evitare errori, sanzioni e fermi amministrativi.



In Italia, la mancata installazione o l'uso di un tachigrafo non conforme comporta sanzioni gravi, tra cui la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi.

Le imprese dovrebbero quindi avviare per tempo sia la procedura di adeguamento della flotta aziendale, sia la **formazione obbligatoria del personale**, così da arrivare pronte alla scadenza del 1° luglio 2026.

L'**obbligo di formazione, informazione e controllo** dei propri autisti è contenuto nel Reg. europeo 561 del 2006, ed è stato formalizzato con il Decreto Dirigenziale

215 del 12 dicembre 2016, che istituisce i corsi di "buon funzionamento del tachigrafo" e la presenza del "**documento di istruzioni**" a bordo di ogni veicolo.

Si ricorda anche che, di recente, il registro delle imprese di trasporto italiane, REN, è interconnesso in modo migliore e più accurato con il registro delle imprese di trasporto europee, ERU. Ciò significa un maggior coordinamento tra gli agenti di controllo in ambito internazionale, e una migliore "visibilità" delle imprese con un elevato "indice di rischio" segnato su tali registri.



Il nuovo tachigrafo intelligente GEN2v2

Il tachigrafo intelligente di seconda generazione — identificato nella gamma VDO con il modello DTGO 4.1 — rappresenta un'importante evoluzione tecnologica.

Tra le principali caratteristiche:

- Localizzazione GNSS con antenna integrata e mappa digitale
- Controllo remoto DSRC, che consente le verifiche a distanza da parte degli agenti di polizia
- Connettività Bluetooth e compatibilità con sistemi ITS, per una migliore gestione logistica
- Autenticazione del segnale satellitare OS-NMA, contro la falsificazione della posizione (spoofing)
- Registrazione automatica dei passaggi di frontiera
- Segnalazione manuale delle attività di carico/scarico, con geolocalizzazione
- Controlli avanzati su sensori, accelerometro e carte tachigrafiche
- Questo dispositivo permette una tracciabilità più accurata delle attività di guida e riposo, assicurando il rispetto delle norme comunitarie sul lavoro e la concorrenza leale tra imprese.

Il quadro normativo di riferimento

Il Primo Pacchetto Mobilità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L 249 del 31 luglio 2020), comprende diversi atti legislativi fondamentali:

- Regolamento (UE) 2020/1054, che aggiorna le regole sui tempi di guida e di riposo del Reg. 561/2006 e introduce nuove funzioni di localizzazione per i tachigrafi
- Regolamento (UE) 2020/1055, che modifica le norme sull'accesso alla professione e al mercato dei trasporti internazionali
- Direttiva (UE) 2020/1057, che disciplina il distacco dei conducenti nel trasporto su strada e introduce nuove misure di controllo contro le pratiche irregolari
- Regolamento (UE) 2020/1056, che disciplina la gestione elettronica delle informazioni sul trasporto merci



La linea professionale SIDA è già aggiornata con la nuova edizione del **Documento di Istruzioni Tachigrafo** e con la nuova release di **SIDA FormAzienda Tachigrafo**.

Attenzione alle CQC con data di emissione compresa tra il 15 ottobre 2021 e il 3 agosto 2022



Registri CQC SIDA promossi a pieni voti dai funzionari UMC

Mentre il Ministero sta mettendo a punto il sistema dei registri CQC informatizzati, **la cui entrata in vigore non è stata ancora definita**, si moltiplicano le **ispezioni sui registri CQC**.

Queste vengono svolte in tutta Italia, sia ad opera dei funzionari UMC, sia ad opera di agenti di polizia, i quali accertano "a vista" la conformità dei registri agli allegati previsti dal DM 30 luglio 2021 (e successive modifiche).

Per questo motivo una difformità "visiva" rispetto ai facsimili ministeriali può generare contestazioni, con risvolti anche spiacevoli sulla partenza dei corsi CQC.

In qualità di **Casa Editrice** ci siamo confrontati con alcuni **funzionari UMC delle regioni Emilia-Romagna e Sardegna deputati al controllo dei registri CQC** per ottenere un loro feedback sulla qualità dei registri CQC SIDA (di iscrizione e frequenza CQC iniziale e periodica) e sulla conformità rispetto agli allegati ministeriali.

A differenza dei registri di altre Case Editrici, quelli di **SIDA contengono tutte le voci richieste dai facsimili ministeriali e dunque sono stati valutati positivamente dai funzionari interpellati**.

L'occasione è stata anche un gradito momento di confronto per raccogliere suggerimenti da parte degli "addetti ai lavori", utili per migliorare costantemente i registri SIDA a beneficio dell'utenza e degli operatori professionali.

Torna alla ribalta un "problema" che risale a qualche anno fa (riportato nell'articolo su www.patente.it del 1° agosto 2022): il problema delle scadenze di alcune CQC con **data di emissione compresa tra il 15 ottobre 2021 e il 3 agosto 2022**.

All'epoca, c'era stato un errore da parte della Motorizzazione, che aveva stabilito delle scadenze di validità errate su alcune CQC per via di un'interpretazione scorretta della normativa.

L'errore era stato prontamente segnalato dalla Motorizzazione ma di fatto, in quel frangente di tempo, **furono stampate molte CQC con la data di scadenza errata**. Adesso, i titolari di queste CQC con le date di scadenza errata, rischiano di frequentare un corso di rinnovo CQC **"in anticipo"** rispetto alle scadenze reali.

Ricordiamo che al corso ci si può iscrivere solo a partire da 12 mesi prima della data di scadenza della CQC ma questa scadenza può non essere corretta, nei casi sopra indicati.

Il Ministero non vuole però penalizzare gli utenti per un errore interno, ed è per questo che propone diverse soluzioni per venire incontro all'utenza.

Nel caso effettivo in cui il titolare di CQC con data disallineata (Anag/documento fisico) stia già frequentando un corso di aggiornamento, l'UMC al momento utile può emettere un duplicato per rinnovo **"conformando il dato in ANAG a quello presente sul documento fisico alla data di avvio del corso di formazione periodica, con ciò rendendo utilizzabile l'attestato del suddetto corso"**.

In questo modo, il nuovo duplicato CQC avrà una data di scadenza allineata ed aggiornata correttamente.

L'alternativa, se il titolare di CQC preferisce frequentare il corso di aggiornamento più avanti nel tempo, è quella di richiedere un duplicato **"ai sensi della Circolare prot. 24725 del 29.07.2022, in modo da aggiornare la data di scadenza del documento CQC, conformandola al dato bonificato presente in ANAG"**.

Il duplicato però sarà a spese del titolare, e il titolare dovrà avere cura di iscriversi al corso di formazione periodica con data di avvio compatibile con la nuova data di scadenza di validità.

SIDA Gestione segnala all'autoscuola le pratiche di rinnovo CQC per le quali è necessario effettuare il controllo all'ANAG.

Esame di idoneità per l'accesso alla professione di autotrasportatore: più flessibilità per le sedi d'esame

Ora è possibile sostenere l'esame di idoneità in una delle province della propria regione

L'art. 10 comma 1 del decreto-legge 19 febbraio 2026 n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e in materia di politiche di coesione), convertito in legge (legge 20/04/2026 n. 50) ha modificato l'art. 8 comma 6 del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 (Professione di trasportatore).

La modifica permette di **sostenere l'esame di idoneità della professione di autotrasportatore presso una provincia della regione**. Prima era possibile sostenere l'esame esclusivamente presso la propria provincia di residenza. Questa variazione ha l'obiettivo di realizzare una maggiore flessibilità a livello organizzativo e **ridurre i tempi di attesa all'esame**.

Nulla cambia relativamente alla struttura e alle modalità d'esame.



SIDA QUIZ

Più presenza. Più coinvolgimento. Più risultati.

Il software per le esercitazioni in autoscuola
con un metodo personalizzato di apprendimento dei candidati

Con SIDA Quiz riporti gli allievi al centro
della tua autoscuola e li accompagni
in un percorso di apprendimento:

guidato, efficace e personalizzato



SIDA Quiz è disponibile per PC desktop e tablet.



Con SIDA Quiz puoi:

- Raggiungere obiettivi di **apprendimento personalizzato** per ogni allievo
- Creare **percorsi progressivi in base al livello** e ai risultati
- **Monitorare i progressi** costantemente

**Trasforma la tua autoscuola
in un centro di apprendimento.**

Gli allievi non vengono più solo per la lezione:
tornano per esercitarsi, migliorare, confrontarsi.

Per maggiori informazioni contatta il tuo Consulente SIDA



AGENDA GUIDE

**Gestisci le guide
in tempo reale,
ovunque ti trovi**


Sei in auto tra una lezione e l'altra?

Con un semplice clic dal tablet puoi prenotare una guida al tuo allievo.



1

Il candidato riceve la notifica sullo smartphone. 24 ore e 1 ora prima della guida, riceve un promemoria.



2



3

... l'agenda si aggiorna automaticamente per la segreteria dell'autoscuola e l'istruttore.

Una soluzione pensata per lavorare meglio

- Niente più telefonate inutili
- Niente errori o sovrapposizioni
- Tutto sincronizzato in tempo reale

Scopri come semplificare la gestione delle guide: richiedi una demo di Agenda Guide!

Per maggiori informazioni contatta il tuo Consulente SIDA

